



COMUNE DI VICOLUNGO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI NOVARA

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 22 aprile 2024

OGGETTO:

Approvazione del Piano Economico Finanziario Regolato del Servizio di Gestione dei Rifiuti - MTR2 - Aggiornamento biennale 2024 - 2025.

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Vicenzi Marzia - Presidente	Sì
2. Gavinelli Lorella - Vice Sindaco	Sì
3. Baglione Simone - Consigliere	Sì
4. Deagostini Marco - Consigliere	Sì
5. Mozzato Massimo - Assessore	Sì
6. Proverbio Ugo - Consigliere	Sì
7. Finotti Marco - Consigliere	Giust.
8. Veronesi Giada - Consigliere	Sì
9. Tosi Monica - Consigliere	Sì
10. Giliberti Michele Mario - Consigliere	Sì
11. Gerallini Alessio - Consigliere	Sì
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Francesco Lella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vicenzi Marzia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Comune di Vicolungo

PROVINCIA DI NO

OGGETTO:

Approvazione del Piano Economico Finanziario Regolato del Servizio di Gestione dei Rifiuti - MTR2 - Aggiornamento biennale 2024 - 2025.

RICHIAMATO l'art.1, comma 639 della L. n.147/2013 e s.m.i. che istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della suddetta imposta, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

VISTO l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'art.1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art.1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 1. "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'*" (lett. f);
 2. "... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...'*" (lett. h);
 3. "... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n.443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", ed in particolare l'art.6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n.443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n.57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione n.363/2021 del 03 agosto 2021 di ARERA, con la quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022/2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la Determinazione n.2/2021 del 04 novembre 2021 di ARERA, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- la Deliberazione n.389/2023 del 03 agosto 2023 di ARERA, inerente all'aggiornamento biennale 2024 – 2025 del metodo tariffario rifiuti MTR-2;
- la Determinazione n.1/2023 del 06 novembre 2023 di ARERA, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

CONSIDERATO quindi che il tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n.158/1999;

VISTO l'art.14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2024/2025 aggiornamento biennale, allegato alla presente, elaborato dal Consorzio Area Vaste Basso Novarese e pervenuto al protocollo comunale n.1631 del 11.04.2024, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti come segue:

anno 2024	anno 2025
€ 385.405,00 così ripartiti:	€ 395.471,00 così ripartiti:
Costi fissi: € 115.729,00	Costi fissi: € 110.944,00
Costi variabili: € 269.676,00	Costi variabili: € 284.527,00

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario redatto in collaborazione con il Consorzio Area Vasta Basso Novarese, gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti;

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.6, comma 6 della Delibera n.443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi

massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata *efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;*

RILEVATO che a fronte delle ingenti rivalutazioni sui costi operate dall’Autorità, il Consorzio CAVBN, in qualità di Ente Territorialmente competente, ha operato in un’ottica di contenimento degli incrementi tariffari, ponendoli al di sotto dei limiti massimi individuati da ARERA (9,6%);

RILEVATO in particolare che l’incremento tariffario netto risulta pari al 2,34% per l’anno 2024 (rispetto al 2023) e del 2,61% per l’anno 2025 (rispetto al 2024);

VISTI i pareri favorevoli allegati espressi dai Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri presenti alla seduta, resi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il piano finanziario 2024/2025 aggiornamento biennale, e relativa relazione di accompagnamento allegati alla presente deliberazione, redatto con i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario così come indicati in narrativa dalle delibere n.443/2019 e successive di ARERA;
2. DI TRASMETTERE al Consorzio Area Vasta Basso Novarese - CAVBN di Novara, copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, all’unanimità dei voti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce la firma autografa

Vicenzi Marzia

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce la firma autografa

Dott. Francesco Lella

Dott. Francesco Lella